



N. 27 - marzo 2014

Disegni di legge sulle modalità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro (AA.SS. nn. [1409](#), [103](#), [183](#) e [203](#))

Il disegno di legge [A.S. n. 1409](#) - approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 25 marzo 2014 - concerne la disciplina delle modalità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Il disegno di legge consta di un **solo articolo**, la cui prima parte (**commi da 1 a 5**) è analoga alla disciplina di cui alla [L. 17 ottobre 2007, n. 188](#), disciplina che venne successivamente abrogata dall'[art. 39, comma 10, lettera I\), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. In via di sintesi, la normativa già abrogata e quella di cui al disegno di legge **A.S. n. 1409** si basano sul principio della redazione, a pena di nullità, delle dimissioni o anche - fattispecie contemplata nel presente disegno di legge, ma non nella citata L. n. 188 - della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro su appositi moduli, contraddistinti da un codice alfanumerico progressivo di identificazione, che fornisca un elemento sicuro di riferimento riguardo all'effettivo momento di apposizione della firma o delle firme sugli atti in oggetto. Successivamente alla suddetta norma di abrogazione, la materia è stata disciplinata dall'[art. 4, commi da 16 a 23-bis, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), che ha introdotto alcune modalità di convalida dell'atto di dimissioni o dell'atto di risoluzione consensuale nonché alcune modalità, alternative alla convalida, idonee ad "accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore"¹. L'**A.S. n. 1409** in esame, riproponendo il diverso criterio dei moduli con codice alfanumerico, abroga, a sua volta, al **comma 9 dell'articolo 1**, i citati commi da 16 a 23-bis dell'[art. 4 della L. n. 92](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decre-

to ministeriale attuativo - decreto di cui ai **commi da 3 a 6 dell'articolo 1** del disegno di legge -².

Più in particolare, i **commi da 1 a 4 dell'articolo 1** del disegno di legge prevedono che l'atto di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia redatto e sottoscritto, a pena di nullità, su appositi moduli, recanti, tra l'altro, la data di emissione ed un codice alfanumerico progressivo di identificazione ed aventi una validità di quindici giorni dalla data di emissione medesima.

Tale norma concerne (con riferimento esclusivo al settore privato³) i rapporti: di lavoro subordinato (indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto); di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); di collaborazione di natura occasionale; di associazione in partecipazione (di cui all'[art. 2549 del codice civile](#)), qualora l'associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi (derivanti dalla partecipazione agli utili) siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; di lavoro, instaurati dalle cooperative con i propri soci.

I moduli summenzionati devono recare altresì spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari nel caso di risoluzione consensuale, destinati all'identificazione "della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera, del datore di lavoro o del committente", della tipologia del contratto (oggetto del recesso o della risoluzione), della data della stipulazione del contratto medesimo e "di ogni altro elemento utile".

I moduli sono resi disponibili gratuitamente (**primo e secondo periodo del comma 1**) dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'im-

¹ Si ricorda altresì la norma specifica (di cui all'[art. 35, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al \[D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198\]\(#\)](#)) che prevede la nullità delle dimissioni della lavoratrice - salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro - presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (sempre che ad essa segua il matrimonio) ed il termine di un anno dalla celebrazione stessa.

² La norma di abrogazione di cui al **comma 9** sopprime anche la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 ad euro 30.000, prevista per il datore di lavoro o committente "che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto" (cfr. i commi 23 e 23-bis del citato [art. 4 della L. n. 92](#)).

³ Come conferma il richiamo, operato nel **comma 2**, all'[art. 2094 del codice civile](#).

piego, attraverso i siti *internet* istituzionali, nazionali e regionali, di cui al **comma 4**.

Il decreto summenzionato di attuazione è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale decreto definisce: le direttive per la predisposizione dei moduli e le modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni degli stessi (**comma 3**); le modalità che garantiscano, al contempo, la certezza dell'identità del richiedente il modulo, la riservatezza dei relativi dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine di validità di quindici giorni (**comma 4**); le forme in base alle quali si possono stipulare convenzioni a titolo gratuito, ai fini della possibilità, per la lavoratrice, il lavoratore, la prestatrice d'opera ed il prestatore d'opera, di acquisire gratuitamente i moduli anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli istituti di patronato (**comma 5**); le modalità in base alle quali i datori di lavoro ed i committenti possono acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le rispettive organizzazioni di rappresentanza o società di servizi sulla base di convenzioni, per metterli a disposizione dei soggetti che ne facciano richiesta, fermo restando che l'onere di reperire il modulo è, in linea di principio, a carico di questi ultimi (**comma 6**). *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire - considerato anche che si richiama, in merito, il precedente comma 5 - se anche le convenzioni relative ai datori ed ai committenti siano necessariamente a titolo gratuito.*

Il **comma 7** specifica che le norme in esame non concernono la fattispecie di dimissioni o di risoluzione consensuale perfezionata nelle ipotesi di conciliazione individuate dal codice di procedura civile.

Il **comma 8** introduce il principio in base al quale - fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro - qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli summenzionati. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale norma operi già a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge; nel caso di applicazione immediata, considerato che la citata norma di abrogazione di cui al comma 9 opera soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo (di cui ai precedenti commi da 3 a 6), sembrerebbe opportuno chiarire se, nella fase transitoria, la validità delle dimissioni, nella fattispecie di cui al comma 8, prescindano dalle modalità di convalida e dalle procedure alternative alla convalida (di cui alla normativa oggetto di abrogazione). Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno chiarire se il principio introdotto dal comma 8 si applichi anche agli eventuali casi in cui il termine di sette giorni stia già decorrendo al momento dell'entrata in vigore del principio medesimo.*

Il **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

L'**A.S. n. 103** e l'**A.S. n. 203** recano una disciplina sostanzialmente simile a quella proposta dai **commi da 1 a 5** dell'**articolo 1** dell'**A.S. n. 1409**; tra le differenze, si segnala che: l'**A.S. n. 203** concerne esclusivamente l'ipotesi delle dimissioni e non anche quella della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - fattispecie che, invece, è contemplata sia dall'**A.S. n. 103** sia, come detto, dall'**A.S. n. 1409** -; l'**A.S. n. 103** prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a euro 30.000, per "qualsiasi alterazione da parte del datore di lavoro del modulo sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto".

L'**A.S. n. 183** reca una proposta di contenuto diverso rispetto agli altri disegni di legge summenzionati, prevedendo l'estensione dell'attuale normativa sulle modalità di convalida dell'atto di dimissioni o di risoluzione consensuale nonché sulle modalità alternative alla convalida - normativa di cui al citato art. 4, commi da 16 a 23-bis, della **L. n. 92 del 2012** - alle seguenti categorie di rapporti: di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi quelli di lavoro a progetto); di collaborazione di natura occasionale; di associazione in partecipazione (di cui all'art. 2549 del codice civile), qualora l'associato fornisca prestazioni lavorative ed i suoi redditi (derivanti dalla partecipazione agli utili) siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; di lavoro, instaurati dalle cooperative con i propri soci. Il disegno di legge demanda ad un decreto ministeriale le modalità di attuazione di tale estensione.

A cura di M. Bracco

L'ultima nota breve:

[Decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 "Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia" \(A.S. n. 1387\)](#)

(n. 26 - marzo 2014)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> - leggi e documenti - dossier di documentazione. Servizio studi - note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it